

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2014****che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2014) 9209]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/890/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 novembre 2012 la società Functional Products Trading SA ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter immettere sul mercato l'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in oli vegetali e come integratore alimentare.
- (2) In data 8 luglio 2013 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa l'ente conclude che l'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 13 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 la Commissione dovrebbe tener conto delle obiezioni formulate nella propria decisione di esecuzione. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno dissipato le apprensioni con soddisfazione degli Stati membri e della Commissione.
- (5) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce requisiti per gli integratori alimentari. È opportuno autorizzare l'uso dell'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) lasciando impregiudicate le prescrizioni della suddetta legislazione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'olio di semi di chia (*Salvia hispanica*) di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.*Articolo 2*La denominazione dell'olio di semi di chia autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura degli alimenti che lo contengono è «olio di semi di chia (*Salvia hispanica*)».⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

Articolo 3

La società Functional Products Trading SA, Av. Luis Pasteur 5842 Of. 302 — Vitacura, Santiago, Cile è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI SEMI DI CHIA (SALVIA HISPANICA)

Descrizione:

L'olio di semi di chia è ottenuto dai semi della chia (*Salvia hispanica* L.) (purezza 99,9 %) mediante spremitura a freddo. Non vengono utilizzati solventi; una volta spremuto, l'olio è conservato in vasche di decantazione ed è sottoposto a un procedimento di filtrazione per eliminarne le impurità.

Prova	Specifiche
Acidità espressa in acido oleico	Non più del 2 %
Indice di perossidi	Non più di 10 meq/kg
Impurità insolubili	Non più dello 0,05 %
Acido alfa linolenico	Non meno del 60 %
Acido linoleico	15-20 %

ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELL'OLIO DI SEMI DI CHIA (SALVIA HISPANICA)

Categoria di prodotti alimentari	Livelli d'uso
Grassi ed oli	Non più del 10 %
Integratori alimentari	Non più di 2 g/giorno